



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

(Testo approvato in via preliminare dal Consiglio Nazionale Forense il 21 febbraio 2014)

SOMMARIO

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO.....	2
BASE NORMATIVA: ARTICOLI RILEVANTI L. 247/2012.....	4
Art. 11 L. 247/12 (Formazione continua).....	4
Art. 29 L. 247/12 (Compiti e prerogative del consiglio).....	5
Art. 32 L. 247/12 (Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni).....	5
Art. 35 L. 247/12 (Compiti e prerogative).....	5
Art. 37 L. 247/12 (Funzionamento) [del CNF].....	6
TESTO APPROVATO IN VIA PRELIMINARE DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE IL 21 FEBBRAIO 2014.....	7
TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....	8
Art. 1. Formazione professionale continua.....	8
Art. 2. Definizioni.....	9
Art. 3. Obbligo formativo.....	9
Art. 4. Libertà di formazione.....	10
TITOLO II I SOGGETTI.....	10
Art. 5. Il Consiglio Nazionale Forense.....	10
Art. 6. I Consigli degli Ordini degli Avvocati.....	10
Art. 7. Altri soggetti.....	11
Art. 8. Sponsorizzazioni.....	11
TITOLO III MODALITA' DELLA FORMAZIONE.....	11
Art. 9. Contenuto dell'obbligo formativo.....	11
Art. 10. Attività formative.....	12
Art. 11. Altre attività e autoformazione.....	12
Art. 12. Protocolli d'intesa.....	13
Art. 13. Esenzioni ed esoneri.....	13
Art. 14. Formazione specialistica.....	14
TITOLO IV ACCREDITAMENTO.....	14
Art. 15. Accredimento delle attività formative.....	14
Art. 16. Commissione centrale per l'accredimento della formazione.....	14
Art. 17. Commissioni per l'accredimento della formazione costituite presso i Consigli dell'ordine... ..	15
Art. 18. Determinazione dei crediti formativi.....	15
Art. 19. Criteri per accredimento.....	16



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 20. Procedura di accreditamento	17
TITOLO V VALUTAZIONI E VERIFICHE	18
Art. 21. Piano dell'offerta formativa	18
Art. 22. Controlli	18
Art. 23. Attestato di Formazione continua	19
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	19
Art. 24. Disposizioni finali	19

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

L'art. 11, comma 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 prevede che «L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale». Tale obbligo è volto ad assicurare la qualità delle prestazioni professionali ed a contribuire al "migliore" esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

Il legislatore ha previsto che il Consiglio Nazionale Forense disciplini «le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento» e «la gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi».

Potrebbe apparire che il legislatore abbia utilizzato, quasi fossero sinonimi, le due espressioni "obbligo di aggiornamento" e "obbligo di formazione continua" ma, in realtà, con il termine aggiornamento il legislatore sembra abbia voluto riferirsi non solo a quelle attività di aggiornamento delle competenze e conoscenze tecnico-giuridiche, già patrimonio del professionista, bensì anche alla formazione in senso lato intesa come lo sviluppo e accrescimento delle stesse; tale considerazione risulta avvalorata dai principi generali in materia di didattica e formazione professionale, largamente condivisi anche a livello europeo.

Il Regolamento intende quindi coniugare tali concetti in modo innovativo rispetto al passato, facendo tesoro delle esperienze, positive e meno, sviluppatesi nei primi sei anni di obbligo formativo per gli avvocati, tenendo nella dovuta considerazione anche quanto emerso nei lavori della Commissione Formazione del CNF.

Il Regolamento si articola in sei titoli e ventiquattro articoli ed è improntato alla semplificazione e razionalizzazione dell'intero sistema della formazione professionale continua per gli avvocati, per venire incontro alle esigenze di applicazione uniforme da parte di tutti gli Ordini degli Avvocati.

Il **Titolo I** è dedicato ai principi generali e alle definizioni, con l'intento di rendere chiara ed omogenea la lettura e l'interpretazione delle norme.

I principi generali cui si ispira il regolamento si compendiano nella declinazione del concetto di formazione continua, che comprende tutte le attività a carattere formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze in tempi



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

successivi rispetto a quelli della formazione iniziale, come comunemente e universalmente inteso in campo formativo. Formare non significa semplicemente trasmettere una serie di nozioni, ma significa proporre un progetto di crescita, a medio-lungo termine, che consolidi le conoscenze già acquisite e ne rafforzi la consapevolezza della necessità, in modo che diventino patrimonio della professionalità del soggetto.

L'obbligo formativo viene coniugato con il principio della libertà di formazione (art.4) teso a consentire all'avvocato la scelta degli eventi da seguire il più ampia possibile e coerente con i propri fabbisogni formativi.

In particolare si intende realizzare un "sistema" con pluralità di attori, con responsabilità di processo diverse e una *governance* che garantisca il maggior livello di uniformità possibile secondo il seguente processo: professionista, formazione, coerenza, valutazione, controllo e monitoraggio.

Il **Titolo II** individua i soggetti attori della formazione con attribuzione di ruoli e funzioni ben definite e sinergiche tra loro. Si è inteso valorizzare il ruolo degli Ordini nell'attività di proposta e promozione della formazione a livello locale, che potrà trovare un più ampio momento di condivisione attraverso la diffusione delle *best practices* da parte del CNF attraverso l'emanazione di linee guida.

Si è dedicato un articolo, il n. 8, alle regole per le sponsorizzazioni nella convinzione che la formazione, per rispondere alle esigenze di completezza, qualità ed efficacia, comporta costi che non debbono necessariamente ricadere sui soggetti beneficiari.

Il **Titolo III** descrive le varie modalità in cui può essere svolta la formazione e correlativamente assolto l'obbligo formativo.

La prima novità riguarda il numero di crediti da conseguire nel triennio. Tenuto conto del maggior rigore previsto per l'accreditamento, si è optato di fissare in 60 i crediti necessari (in linea con le previsioni utilizzate in tutta Europa), con possibilità di compensazione per un numero massimo di 5 crediti ad anno, nell'ambito dello stesso triennio.

La seconda novità riguarda l'individuazione specifica delle tipologie di attività formativa e una attenta previsione delle altre attività valide ai fini formativi compresa l'autoformazione; il tutto in applicazione del principio di libertà di formazione.

Il **Titolo IV** è dedicato all'accreditamento e contiene alcune novità che segnano la discontinuità con il precedente sistema.

Prima di tutto l'accreditamento spetta alle costituenti Commissione Centrale per la Formazione presso il CNF e Commissione per la Formazione presso i COA (stante la previsione normativa in forza della quale i Consigli dell'Ordine possono operare tramite Commissioni) secondo le rispettive e ripartite competenze.

L'art. 11, comma 3, della legge professionale impone il superamento de «l'attuale sistema dei crediti formativi».

L'interpretazione data alla lettera della legge ha portato a ritenere superato l'"attuale" sistema di attribuzione dei crediti con l'equivalenza 1 ora = 1 credito, con l'introduzione di un diverso criterio, più oggettivo e qualitativamente efficace, che potremmo definire "crediti/evento".

Premesso, infatti, che l'unità di misura della formazione, universalmente riconosciuta e



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

utilizzata, è comunque il CF (credito formativo), l'attribuzione dei crediti, compresi tra un minimo e un massimo, viene completamente slegata dal dato esclusivamente temporale (che comunque rimane tra i criteri di valutazione) e fa seguito alla valutazione complessiva dell'evento sulla base di criteri oggettivi predeterminati, secondo la tipologia dell'evento stesso. A tal fine viene richiesto al soggetto promotore/organizzatore dell'attività formativa di precisare in sede di domanda di accreditamento la presenza dei requisiti che rispondono ai criteri di valutazione predeterminati, anche attraverso l'allegazione della documentazione prescritta. Ciò consente di valorizzare al meglio la qualità della attività formativa e incentivarne la promozione.

Un particolare rigore è stato riservato alla necessità che la formazione sia effettivamente e validamente fruita dall'avvocato. Si è quindi previsto il riconoscimento dei crediti, nella misura attribuita dalla Commissione, solamente all'iscritto che documenta la partecipazione all'intero evento di durata non superiore a una giornata e, per quelli di durata superiore, solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.

Gli allegati al Regolamento consentono di agevolare il compito delle Commissioni in quanto:

- a) con il modello di domanda, che dovrà necessariamente essere utilizzato, si è inteso uniformare le richieste, consentendo al richiedente di indicare ogni utile dato ai fini della valutazione e alla Commissione di snellire l'attività amministrativa dell'esame della domanda;
- b) con il foglio di calcolo, che sarà messo a disposizione in formato elettronico agli Ordini, si rende quanto più possibile automatica (e semplice) l'istruttoria e l'attribuzione dei crediti.

Il **Titolo V** prevede, oltre al POF (Piano dell'offerta formativa), la libertà delle modalità di controllo della partecipazione degli iscritti agli eventi e la possibilità di ispezioni e verifiche.

Una ulteriore novità, per gli avvocati soggetti all'obbligo formativo, è costituita dalla previsione di poter ottenere, su richiesta, l'attestato di formazione continua di cui viene precisata l'utilizzabilità.

Infine, il **Titolo VI**, dedicato alle disposizioni finali e transitorie, contiene le norme di adeguamento per consentire una corretta transizione dal precedente sistema.

BASE NORMATIVA: ARTICOLI RILEVANTI L. 247/2012

Art. 11 L. 247/12

(Formazione continua)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.

4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Art. 29 L. 247/12

(Compiti e prerogative del consiglio)

1. Il consiglio:

[...]

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

[...]

i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;

[...]

p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

[...]

Art. 32 L. 247/12

(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni)

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) . Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 35 L. 247/12

(Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

[...]

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

[...]



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 37 L. 247/12
(Funzionamento) [del CNF]

[...]

4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

testo approvato il 21.2.2014



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**TESTO APPROVATO IN VIA PRELIMINARE
DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
IL 21 FEBBRAIO 2014**

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta del **.**.2014

visto l'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato "Formazione continua", recante la *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, che pone a carico dell'avvocato l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia;

visto l'art. 11, comma 3 della legge citata, che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il compito di stabilire le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti e per la gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi;

visto l'art. 11, comma 4 della medesima legge, che prevede che l'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro;

visto l'art. 29, comma 1, lettere d), i) e p) della medesima legge, che affida ai Consigli dell'ordine compiti di promozione ed organizzazione di eventi formativi e di controllo della formazione continua degli avvocati;

visto l'art. 35, comma 1, lettera f) della medesima legge, che affida al Consiglio nazionale forense il compito di promuovere attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell'ordine, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

visti gli artt. 32 e 37, comma 4, che consentono lo svolgimento delle funzioni dei Consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense mediante commissioni di lavoro;

considerato che l'intensità ed il contenuto della formazione variano in rapporto al settore di esercizio dell'attività professionale, a seconda che quest'ultima sia di stampo generalista, prevalente, o specialistica;

**ADOTTA
il seguente regolamento**



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Formazione professionale continua

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato, nonché la gestione e l'organizzazione delle attività formative.

2. Con l'espressione "formazione continua" o "formazione permanente", si intende ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali in tempi successivi rispetto a quelli della formazione iniziale.

3. Ai fini del presente regolamento, la formazione continua si articola e comprende i seguenti distinti ambiti:

a) l'**aggiornamento**, quale attività finalizzata all'adeguato mantenimento e sviluppo delle competenze tecnico-giuridiche del professionista, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale;

b) la **formazione**, quale attività finalizzata all'acquisizione di nuove competenze, non necessariamente tecnico-giuridiche ma anche di natura interdisciplinare, utili ad un miglior esercizio della professione ed alla crescita del professionista.

4. L'attività di **aggiornamento** consiste

a) nella frequenza di seminari, convegni, incontri di studio, tavole rotonde e dibattiti aventi contenuto tipico delle materie e delle categorie del diritto positivo e processuale la cui durata non ecceda una giornata di studio;

b) nella formazione a distanza su materie giuridiche specifiche;

c) nell'autoformazione professionale.

5. L'attività di **formazione** consiste nella frequenza di corsi che presentano contenuti articolati a seconda dell'obiettivo professionale da perseguire e tendono all'acquisizione di conoscenze nuove o ulteriori, anche in ambito diverso da quello giuridico, purché dirette all'accrescimento di competenze necessarie per l'esercizio dell'attività professionale grazie alle quali il professionista è in grado di raggiungere obiettivi professionali prefissati. Costituiscono attività di formazione la frequenza di:

a) corsi di formazione di breve, media e lunga durata;

b) master di I e II livello;

c) percorsi formativi per il conseguimento del titolo di specialista;

d) corsi di lingua giuridica straniera;

e) corsi per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22 della legge professionale;

f) congressi giuridici nazionali e distrettuali.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per “legge professionale” si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*;

b) per “attività formativa” o “iniziativa formativa” si intende ogni attività promossa, organizzata o prevista ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione, che comprende sia le attività di aggiornamento che le attività di formazione di cui all’art. 1, commi 4 e 5;

c) il “credito formativo” (CF) è l’unità di misura del carico di studio e dell’impegno necessario per l’assolvimento dell’obbligo di formazione permanente e, al tempo stesso, la rilevanza dell’attività formativa in relazione alla conoscenza, competenza ed aggiornamento che consente di acquisire;

d) il “periodo formativo” è l’arco temporale entro il quale si valuta lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve all’obbligo formativo acquisendo i crediti richiesti;

e) gli “eventi a rilevanza nazionale” ovvero “eventi seriali” sono quelle attività di aggiornamento, di cui all’art. 1, comma 4, lettera a) che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, acquistano interesse o sono fruibili su gran parte del territorio nazionale, prevedendo la ripetizione di identici programmi in più fori di diversi distretti nel medesimo anno formativo;

f) gli “eventi a rilevanza locale” sono quelle attività svolte nel singolo Foro e rivolte ai suoi iscritti;

g) per “FAD” si intende la formazione a distanza, ovvero attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;

h) per “accreditamento” si intende la procedura disciplinata dal presente Regolamento, in base alla quale il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell’Ordine, secondo le rispettive competenze, accertano la sussistenza dei requisiti previsti perché un’attività possa considerarsi formativa ai fini dell’obbligo di formazione permanente e provvedono all’attribuzione di CF;

i) la “Commissione centrale per l’accreditamento della formazione” (CA-CNF) è l’organismo costituito presso il Consiglio nazionale forense, al quale sono affidati i compiti di spettanza del Consiglio stesso ai fini del presente Regolamento;

j) le “Commissioni per l’accreditamento della formazione” (CA-COA) sono costituite a livello locale, presso ciascun Consiglio dell’ordine, al fine di svolgere i compiti di spettanza degli ordini circondariali in materia di formazione, come disciplinati dal presente Regolamento;

k) il “POF” è il Piano dell’Offerta Formativa.

Art. 3. Obbligo formativo

1. L’avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio, successivamente al conseguimento del certificato di compiuta pratica, hanno l’obbligo di curare la preparazione professionale mediante il continuo e costante aggiornamento ed accrescimento delle proprie competenze professionali, per assicurare la qualità delle prestazioni professionali nonché per contribuire al



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

miglior esercizio della professione, nell'interesse dei clienti, della parte assistita e dell'amministrazione della giustizia.

2. L'iscritto adempie all'obbligo di formazione permanente mediante la partecipazione ad attività ed iniziative formative previamente accreditate, ai sensi delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 4.

Libertà di formazione

1. Ogni iscritto può scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare sulla base delle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, anche in relazione ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione.

2. La libertà di scelta delle attività formative concerne sia le attività formative organizzate sull'intero territorio nazionale, sia quelle che si svolgono all'estero.

3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere altresì riconosciuta la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero, ai sensi del successivo art. 20.

TITOLO II I SOGGETTI

Art. 5.

Il Consiglio Nazionale Forense

1. Il CNF promuove e coordina l'attività di formazione permanente e ne controlla lo svolgimento, per favorire il miglioramento e il perfezionamento delle conoscenze professionali ed orientare verso nuove aree di sviluppo della professione, assicurando uniformità di riconoscimento dei crediti formativi sul territorio nazionale e promuovendo la più ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra tutti gli iscritti.

2. Il CNF, in attuazione dell'art. 35 della legge professionale, si riserva di emanare linee guida e circolari interpretative, se necessarie, in sede di applicazione del presente regolamento, al fine di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione permanente su tutto il territorio nazionale.

Art. 6.

I Consigli degli Ordini degli Avvocati

1. I COA, anche di concerto tra loro, promuovono, sovrintendono e coordinano, a livello locale, l'attività di formazione permanente, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 7. Altri soggetti

1. Nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, le attività formative possono essere elaborate, organizzate e gestite, oltre che dal CNF e dai COA, anche da persone fisiche, enti, associazioni ed altri soggetti, pubblici o privati, che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) svolgano la loro attività nel campo del diritto;
- b) si occupino di temi attinenti al diritto ed all'esercizio della professione;
- c) operino nel campo della formazione dei professionisti.

2. I requisiti di cui al comma precedente devono risultare ed essere documentati all'atto della richiesta di accreditamento degli eventi.

Art. 8. Sponsorizzazioni

1. I soggetti di cui al presente Titolo, possono organizzare e promuovere attività formative in collaborazione fra loro o mediante il sostegno economico di *sponsor*, purché il finanziamento sia erogato con modalità tali da assicurare il rispetto del prestigio e del decoro della professione forense e da escludere ingerenze nella organizzazione, scelta e proposta dei contenuti formativi, garantendone l'indipendenza.

TITOLO III MODALITA' DELLA FORMAZIONE

Art. 9. Contenuto dell'obbligo formativo

1. Integra assolvimento dell'obbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attività formative disciplinate dai seguenti articoli, organizzate dai soggetti di cui al Titolo II del presente Regolamento ed accreditate ai sensi del successivo Titolo IV.

2. L'obbligo di formazione permanente comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo ovvero al rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

3. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale.

4. L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 CF, di cui n. 9 CF nelle materie obbligatorie di ordinamento della professione forense, previdenza forense e deontologia forense.

5. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui n. 2 nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei CF maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 CF per anno. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei CF di un triennio i CF maturati nel triennio precedente.

6. Il numero di CF conseguiti in modalità FAD non può superare il limite pari al 30% del totale dei CF da conseguire nel triennio.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

7. L'iscritto deve depositare ogni anno, presso il COA di appartenenza, una sintetica relazione che attesti il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando le attività formative svolte e, qualora il COA lo richieda, deve esibire la relativa documentazione e gli attestati di partecipazione.

8. La relazione di cui al comma precedente potrà essere prodotta anche attraverso sistemi telematici dedicati.

9. Si rinvia alle disposizioni del Codice deontologico forense per ciò che concerne la rilevanza disciplinare del mancato adempimento dell'obbligo formativo, totale o parziale, e della mancata o infedele attestazione del percorso formativo seguito.

Art. 10.

Attività formative

1. Le attività formative possono svolgersi attraverso la frequenza e la partecipazione alle iniziative ed attività di aggiornamento e formazione indicate all'art. 1, commi 4 e 5.

2. Ai fini dell'accreditamento, le attività ed iniziative formative di cui all'art. 1, comma 4, lettera a) devono essere sottoposte alla valutazione degli iscritti che vi partecipano, anche con modalità telematiche.

3. Ai fini dell'accreditamento, le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), d) ed infine e), devono avere una durata minima di due giornate di studio, anche consecutive, di almeno 6 ore ciascuna e prevedere una valutazione finale al fine di verificare l'effettivo accrescimento delle competenze maturato.

4. Nell'organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento del titolo di specialista di cui all'art. 1, comma 5, lettera c), il soggetto promotore/organizzatore può prevedere un *test* di ingresso, al fine di verificare il livello di preparazione iniziale.

Art. 11.

Altre attività e autoformazione

1. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti attività:

a) svolgimento di relazioni o lezioni alle iniziative indicate al precedente art. 10, ovvero nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;

b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *online*, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;

d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;

e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

forense, per tutta la durata dell'esame;

f) attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate dal CNF o dal COA secondo la rispettiva competenza.

Art. 12. Protocolli d'intesa

1. 1. Il CNF, al fine di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello nazionale, europeo nonché internazionale, allo scopo di rendere fruibile ed accessibile la formazione continua nonché di favorire l'ampliamento dell'offerta formativa

2. Sono riconosciuti, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, i Protocolli d'intesa già sottoscritti dal Consiglio Nazionale Forense per il reciproco riconoscimento dei crediti formativi conseguiti all'estero.

Art. 13. Esenzioni ed esoneri

1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

2. Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

- a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
- c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- d) cause di forza maggiore;
- e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

3. L'iscritto comunica al COA di appartenenza la causa dell'impedimento, presentando adeguata documentazione.

4. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 14. Formazione specialistica

1. Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista di cui all'art. 9 della legge professionale, sono soggetti all'obbligo di formazione permanente ai sensi delle disposizioni del presente regolamento nonché del regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi del combinato disposto del citato art. 9 e dell'art. 1, comma 3 della legge professionale.

TITOLO IV ACCREDITAMENTO

Art. 15. Accreditamento delle attività formative

1. All'accREDITAMENTO delle attività formative ed alla contestuale attribuzione di CF provvedono il CNF ed i COA, in base alle rispettive competenze.

2. È competente a concedere l'accREDITAMENTO il CNF per le attività formative di cui all'art. 10 della durata di due o più giornate, di almeno sei ore ciascuna, gli eventi a rilevanza nazionale e gli eventi seriali, la FAD, gli eventi che si svolgono all'estero, le attività formative organizzate e promosse dalle Fondazioni del CNF, le attività formative per le quali viene concesso il patrocinio del CNF.

3. È competente a concedere l'accREDITAMENTO il COA per le attività formative di cui all'art. 10 della durata massima di una giornata e gli eventi a rilevanza locale. Qualora l'attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA dello stesso distretto di Corte d'appello, la competenza per l'accREDITAMENTO è del COA distrettuale.

4. Per le altre attività di cui all'art. 11 è competente:

- a) il CNF ovvero il COA, a seconda della competenza ad accREDITARE l'iniziativa formativa, per lo svolgimento di relazioni o lezioni;
- b) il COA per le pubblicazioni in materie giuridiche;
- c) il COA per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- d) il CNF ovvero il COA per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda della nomina da parte del CNF ovvero del COA;
- e) il COA di appartenenza dell'iscritto per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense;
- f) il COA per l'attività di studio e aggiornamento individuale; qualora vengano utilizzati sistemi telematici, la competenza è del CNF.

Art. 16. Commissione centrale per l'accREDITAMENTO della formazione

1. Presso il CNF è costituita la Commissione centrale per l'accREDITAMENTO della



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

formazione (di seguito indicata anche come CA-CNF).

2. La Commissione centrale cura l'istruttoria e l'accreditamento delle iniziative di competenza del CNF, coordina le Commissioni per la formazione istituite dai COA circondariali e svolge le attività di cui ai successivi Titoli IV e V.

4. Al fine di favorire il monitoraggio della formazione su scala nazionale, ciascun COA comunica alla CA-CNF le attività ed iniziative di competenza accreditate, promosse ovvero organizzate. La Commissione centrale, al fine di consentire al professionista la più ampia libertà di scelta, rispetto all'offerta formativa presente sul territorio nazionale, può provvedere a tenere un calendario nazionale, al fine di pubblicizzare le attività e le iniziative accreditate.

5. Al fine di assicurare l'uniforme applicazione del presente Regolamento sul territorio nazionale, la CA-CNF valuta, controlla e monitora lo svolgimento e l'accreditamento di tutte le attività formative sul territorio nazionale, indipendentemente dal soggetto richiedente.

Art. 17.

Commissioni per l'accreditamento della formazione costituite presso i Consigli dell'ordine

1. Presso ogni COA è costituita la Commissione per l'accreditamento della formazione (di seguito indicata anche come CA-COA), cui competono attività di promozione, accreditamento e controllo della formazione continua.

2. La CA-COA cura l'istruttoria e l'accreditamento delle attività formative di competenza del COA, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di cui ai successivi Titoli IV e V.

3. La CA-COA, al fine di assicurare la più uniforme applicazione del presente Regolamento sul territorio nazionale, opera in coordinamento con le Commissioni per l'accreditamento della formazione istituite dagli altri COA nonché con la Commissione centrale costituita presso il CNF.

4. Ai lavori della CA-COA possono partecipare anche altri professionisti ed esperti di formazione.

Art. 18.

Determinazione dei crediti formativi

1. Per le attività formative di cui all'art. 10 potranno essere concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura:

- a) per eventi della durata di 1/2 giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;
- b) per eventi della durata di una intera giornata da n. 3 a n. 5 CF.

2. Per le attività formative di cui all'art. 10, aventi durata di due o più giornate, di almeno sei ore ciascuna, potranno essere concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, da n. 6 a n. 20 CF.

3. Per le altre attività di cui all'art. 11:

- a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all'anno;
- b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

o di rilevanza nazionale da n. 1 a n. 3 CF per ciascuno scritto; per libri e monografie da n. 1 a n. 5 CF per ciascuno scritto; in ogni caso i CF attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 CF all'anno;

c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 20 CF all'anno;

d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 20 CF all'anno;

e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 20 CF all'anno;

f) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 15 CF all'anno.

4. Alle attività formative svolte in modalità FAD si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei CF attribuibili, fermo il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 6 del presente Regolamento.

5. Per la partecipazione ad iniziative ed attività della durata massima di una giornata, i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento.

6. Per la partecipazione ad iniziative ed attività della durata di due o più giornate, i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.

Art. 19.

Criteri per accreditamento

1. L'accREDITAMENTO delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) predeterminazione degli obiettivi formativi dell'iniziativa o attività;
- b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico);
- c) numero dei partecipanti;
- d) durata;
- e) attualità dell'argomento;
- f) attinenza alla professione, per natura tecnico-giuridica del tema;
- g) carattere interdisciplinare del tema;
- h) taglio pratico e operativo;
- i) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
- j) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale);
- k) partecipazione e interattività (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
- l) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione come verifiche intermedie e verifica finale; strumenti di consultazione e dibattito permanenti (blog, wiki, forum ...);
- m) coerenza dei contenuti rispetto alla tipologia di attività formativa;
- n) valutazione dei *curricula* dei relatori in relazione alla pertinenza delle esperienze



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ed alle qualifiche posseduta rispetto all'argomento oggetto di trattazione ed alla metodologia didattica adottata;

o) coinvolgimento dei partecipanti in un prodotto finale quale documento o pubblicazione;

p) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento.

Art. 20.

Procedura di accreditamento

1. Il soggetto promotore di cui all'art. 7 che richiede l'accreditamento presenta, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell'attività, la domanda al soggetto competente a concedere l'accreditamento (CA-CNF ovvero CA-COA). La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato a), deve essere corredata di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, nonché dei *curricula* dei relatori e di una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.

2. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturale in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.

3. La Commissione centrale (CA-CNF) e le Commissioni presso i COA (CA-COA), secondo le rispettive competenze, curano l'attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori chiarimenti, informazioni e documentazione integrativa.

4. La Commissione centrale (CA-CNF) ovvero le Commissioni presso i COA (CA-COA), si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

5. In caso di silenzio protratto oltre i termini di cui al comma precedente, l'accreditamento si intende concesso ed i CF si intendono concessi nella misura minima consentita dalla tipologia dell'attività ai sensi dell'art.18.

6. La CA-CNF ovvero la CA-COA di appartenenza dell'iscritto, secondo le rispettive competenze, potranno riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.

7. La CA-CNF ovvero le CA-COA si pronunciano sulla domanda con decisione motivata, da assumere entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta, attribuendo il numero di CF in base alle prescrizioni di cui al presente Regolamento; in caso di silenzio protratto oltre il termine indicato, i CF si intenderanno concessi nella misura minima consentita dalla tipologia di attività ai sensi dell'art. 18.

8. Il soggetto promotore dell'iniziativa formativa dovrà comunicare alla CA-CNF ovvero



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

alla CA-COA, competente per l'accreditamento, ogni variazione intervenuta rispetto a quanto indicato nella documentazione allegata alla domanda di accreditamento.

9. Alla fine di ogni anno, ciascun richiedente dovrà predisporre una relazione nella quale indicare i risultati delle valutazioni che gli iscritti alle singole iniziative ed attività formative avranno fatto pervenire tramite i questionari di valutazione, nonché una nota sintetica di consuntivo di ciascun anno.

TITOLO V VALUTAZIONI E VERIFICHE

Art. 21. Piano dell'offerta formativa

1. Ciascun COA, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il Piano dell'offerta formativa (POF), indicando gli eventi da accreditarsi secondo la propria competenza.

2. Il POF, nella forma della relazione programmatica, deve esporre gli obiettivi formativi, gli strumenti e le metodologie didattiche che si intendono utilizzare, i metodi di verifica della partecipazione, i metodi di valutazione dell'attività utilizzati ed il piano dei costi.

3. Il POF potrà essere inviato all'inizio di ogni anno al CNF ai fini dell'inserimento nel calendario nazionale e della divulgazione a livello nazionale degli eventi.

4. Ciascun COA provvede a dare adeguata pubblicità agli avvocati delle attività ed iniziative formative accreditate, promosse ovvero organizzate.

5. Ciascun COA, al termine di ogni anno, è tenuto ad inviare alla CA-CNF presso il CNF una relazione sugli eventi di aggiornamento organizzati e promossi e sulle iniziative accreditate ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento.

Art. 22. Controlli

1. Il CNF ed i COA adottano misure di controllo in entrata / uscita dei partecipanti secondo le modalità ritenute più idonee al fine di garantire l'effettività e l'efficacia della verifica.

2. È sempre possibile per la Commissione centrale per la formazione disporre ispezioni, attraverso soggetti a ciò delegati, durante lo svolgimento delle attività ed iniziative formative.

3. La Commissione centrale (CA-CNF) può disporre ispezioni e controlli volti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento. A tal fine la CA-CNF, al pari della Commissione costituita presso il COA competente, ha la facoltà di controllare e verificare, anche successivamente allo svolgimento dell'attività formativa, la concordanza del programma inviato ed in relazione al quale è stata effettuata la valutazione con l'effettivo svolgimento dei lavori e la partecipazione dei relatori indicati nel programma, nonché di verificare l'adeguatezza e l'attendibilità dei meccanismi di controllo ed attestazione della partecipazione all'evento.

4. È motivo di revoca o riduzione dei CF attribuiti l'eventuale esito negativo dei suindicati controlli.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 23.

Attestato di Formazione continua

1. Su domanda dell'iscritto che provi, con idonea documentazione, l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, e previa verifica di detto adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua.

2. L'attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità, la persona fisica dell'iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all'associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l'iscritto faccia parte.

3. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni di età.

4. L'iscritto in possesso dell'attestato di formazione continua può utilizzarlo dichiarando tale possesso sulla propria carta intestata e nel logo dello studio, e dandone informazione anche all'esterno in tutti i modi consentiti dalle disposizioni del Codice deontologico forense.

5. Sul sito internet del COA è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua.

6. Considerate le finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all'obbligo di formazione continua il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

7. Ai fini di cui al comma precedente, il possesso dell'attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall'obbligo di formazione continua, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge professionale e dell'art. 13, comma 1 del presente regolamento.

8. L'adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l'iscrizione negli elenchi sopra citati.

9. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale, costituisce infrazione disciplinare ai sensi del codice deontologico.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it.

2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi CF, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

3. In sede di prima applicazione, per coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritti negli albi ed elenchi di cui all'art. 15 della legge professionale, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.

4. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano utilmente conseguiti i CF maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti.

testo approvato il 21.2.2014